



Provincia di Modena

**Regolamento provinciale
per la gestione dei campi gara permanenti e temporanei
e l'organizzazione dell'attività di pesca sportiva agonistica**

(L.R. 11/2012, art. 18; D.G.R. 1773/94)

1. Organizzazione dell'attività agonistica

Il presente regolamento contiene le direttive provinciali per la regolamentazione dell'attività di pesca sportiva agonistica ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 11 Novembre 2012 n. 11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne" e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1773 del 10 maggio 1994.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le prescrizioni definite nelle norme citate nonché nella normativa di riferimento.

2. Gestione dei campi gara

I campi gara istituiti sul territorio provinciale con D.G.R. 1551/94 e quelli successivamente individuati ai sensi della L.R. 11/2012, art. 18 sono affidati dalla Provincia alle associazioni piscatorie riconosciute ai sensi dell'art. 7 L.R. 11/2012 previa sottoscrizione di una convenzione con validità triennale che stabilisca modalità e impegni per la gestione dei citati campi di gara.

L'Associazione concessionaria così individuata viene definita "Gestore dei campi di gara".

Allo scadere della convenzione l'Associazione concessionaria dovrà fornire alla Provincia un dettagliato resoconto dell'attività svolta.

Qualora vi siano richieste da parte di più associazioni piscatorie la Provincia deciderà l'affidamento in gestione valutando:

- Assenza di richiami notificati da parte del competente Servizio provinciale e/o di sanzioni comminate nel triennio precedente dagli Organi preposti, direttamente collegate ad incuria o cattiva gestione dei Campi gara e/o al mancato rispetto di quanto previsto dal presente regolamento;
- Presentazione di una proposta gestionale per il triennio di affidamento;
- Valutazione dell'attività svolta durante eventuali affidamenti precedenti.

La richiesta di rinnovo della convenzione di affidamento e/o nuove richieste di affidamento dovranno pervenire alla Provincia entro e non oltre i 90 giorni precedenti l'inizio della stagione agonistica di scadenza della Convenzione, onde poter procedere alle valutazioni sopra riportate.

Ai fini della programmazione e svolgimento dell'attività agonistica si definisce "organizzatore" delle singole manifestazioni l'Associazione, Ente o Società sportiva la cui denominazione è riportata sull'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione rilasciata dal Gestore dei campi di gara.

Gli organizzatori delle singole manifestazioni sportive svolte nei campi gara o loro tratti dovranno curarsi di tabellare preventivamente il tratto interessato dalla competizione, indicando l'orario di inizio e di termine della stessa.

Nei campi gara permanenti e temporanei quando non sono in svolgimento attività agonistiche l'esercizio della pesca è libero, fatte salve limitazioni poste per motivi di conservazione dell'ambiente e di salvaguardia delle popolazioni ittiche autoctone.

I campi gara e loro tratti sono individuati dalla cartografia allegata al presente regolamento e da quelle successivamente prodotte ad integrazione di eventuali modifiche e sono denominati ciascuno con proprio nome al fine di evitare confusione nella loro

identificazione.

La proposta di istituzione di nuovi campi gara permanenti o temporanei e le variazioni di qualsiasi natura apportate all'estensione o tipologia di campi gara esistenti o loro tratti dovranno essere sottoposte alla Commissione di Bacino del Fiume Panaro, alle Commissioni di gestione di zona ittica interessate, ove costituite, e condivise con i Comuni competenti per territorio.

L'associazione concessionaria avrà cura di divulgare il presente regolamento e la cartografia allegata e le sue eventuali future modifiche presso le società piscatorie.

3. Campi gara temporanei

I campi gara temporanei sono allestiti nei tratti di corso d'acqua individuati ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2012.

Le gare nei campi gara temporanei sono soggette ad autorizzazione della Provincia nell'ambito del programma annuale di cui al punto 12 e non possono avere frequenza superiore a quanto prescritto al punto 5 del presente regolamento.

4. Numero massimo di partecipanti

Il numero massimo di presenze per giornata nei campi di gara in acque di cat. B è fissato in 500.

Il numero massimo di presenze per giornata nei campi di gara in acque di cat. C è fissato in 250.

Nel caso in cui più campi di gara siano istituiti sul medesimo corso d'acqua, il numero massimo di presenze per giornata sull'intero corpo idrico è fissato in 800 per le acque di cat. B e in 250 per le acque di cat. C.

Durante le manifestazioni agonistiche la distanza minima fra due pescatori all'interno dei campi gara istituiti lungo i canali di bonifica è fissata in non meno di 9 metri.

La Provincia può porre restrizioni a tali limiti numerici per giustificati motivi legati alla conservazione dell'ambiente fluviale.

Queste e altre necessità di limitazioni circa il numero e la distanza fra i partecipanti che emergessero in fase di valutazione del calendario agonistico annuale verranno comunicate congiuntamente all'atto di approvazione del calendario stesso.

5. Frequenza delle competizioni

Nei campi di gara permanenti non possono essere dedicate alle competizioni più di tre giornate per settimana; nel giorno di lunedì, quando non festivo, non possono essere svolte attività agonistiche.

Nei campi di gara temporanei non possono essere svolte più di due giornate di gara in ogni mese solare.

Nei campi di gara permanenti o temporanei eventualmente individuati all'interno di aree di tutela ambientale quali Parchi, Riserve Naturali, Aree di Riequilibrio Ecologico, SIC, ZPS, non può essere svolta più di una giornata di gara per settimana nei campi permanenti e più di una giornata di gara in ogni mese solare nei campi temporanei.

6. Deroghe

Eventuali deroghe a quanto previsto ai punti 4 e 5 in merito a numero massimo di partecipanti e frequenza delle competizioni possono essere concesse dalla Provincia previa richiesta nell'ambito del programma annuale delle gare di cui al punto 12 e possono essere concesse solo per competizioni di importanza nazionale, con carattere di assoluta occasionalità.

A fronte della concessione di tali deroghe la Provincia dovrà richiedere sospensioni o riduzioni temporanee dell'attività del campo gara interessato o di tratti limitrofi collocati sullo stesso corpo idrico per favorire il riequilibrio ecologico del corso d'acqua.

7. Pescato

Le gare si svolgono di norma con il mantenimento del pesce in vivo e la liberazione dello stesso al termine della competizione, fanno eccezione le competizioni che prevedano per regolamento il trattenimento del pescato.

L'eventuale richiesta di trattenimento del pesce può essere autorizzata dalla Provincia sulla base delle conoscenze relative allo stato della fauna ittica nel tratto interessato.

Nel caso in cui campi gara o tratti di essi ricadano in aree in cui siano presenti popolazioni di specie ittiche autoctone da tutelare è vietato sempre e comunque l'utilizzo di amo con ardiglione; dette zone sono individuate dal Servizio provinciale competente e tabellate a cura dell'associazione concessionaria.

Quando non sono in svolgimento gare autorizzate, lo smaltimento del pescato alloctono è a carico del pescatore.

8. Modalità di ripopolamento

Le immissioni di materiale ittico effettuate in occasione delle competizioni agonistiche non sono vincolate alle quantità stabilite dal Piano Ittico provinciale e dai programmi annuali di ripopolamento, esse vengono autorizzate dal competente ufficio provinciale all'atto della presentazione del calendario agonistico di cui al punto 12.

Qualora una competizione venga rinviata, una volta effettuata la semina del materiale pronto pesca non è più possibile immettere altro materiale per la data a cui la competizione è stata rinviata.

I ripopolamenti possono essere effettuati nella misura massima di 2,5 kg di pesce per ogni iscritto alla competizione.

Gli esemplari immessi devono essere di dimensioni uguali o superiori alla misura minima prevista per le singole specie dalla DGR 3544/1993 e provvisti della necessaria certificazione sanitaria rilasciata dai competenti uffici veterinari dell'Unità Sanitaria Locale, previa verifica delle condizioni sanitarie del pesce da immettere.

Le specie che possono essere immesse a scopo di ripopolamento sono quelle individuate dall'art. 1 della D.G.R. 27 Luglio 1993 n° 3544 (e succ. mod.), con esclusione di ogni specie alloctona nei campi di gara, o loro tratti, ricadenti all'interno di siti SIC e/o ZPS.

I ripopolamenti con trota fario e trota iridea nei campi di gara a Salmonidi devono essere effettuati con materiale ittico certificato indenne da malattie infettive dei Salmonidi ai sensi del D.lgs. 148/08 e successive modifiche.

Limitazioni a ripopolamenti con specie ittiche alloctone possono essere disposte laddove si ravvisi la necessità di tutela di specie di fauna autoctona di interesse conservazionistico. In tutti i campi di gara permanenti e temporanei è fatto divieto di utilizzare scivoli per l'immissione del pesce.

9. Quantitativo pro-capite e tipologia di pasture ed esche ammesse

Fatta eccezione per le gare nazionali facenti parte del trofeo campionato italiano e per le gare internazionali, in un numero massimo di dieci l'anno, per cui sono ammesse le deroghe definite dalla DGR 3544/93 per tutte le altre competizioni i limiti massimi pro-capite consentiti di detenzione e utilizzo di pastura sono i seguenti:

- in acque di cat. B 3 Kg complessivi di esche e pasture;
- in acque di cat. C 1 kg complessivo di esche e pasture.

Quando non sono in svolgimento competizioni agonistiche regolarmente autorizzate i limiti di pastura pro-capite sono i seguenti:

- in acque di cat. B 2 Kg complessivi di esche vive e pasture;
- in acque di cat. C 1 Kg complessivo di esche vive e pasture;

È fatto divieto di utilizzo di mais crudo.

È fatto divieto di utilizzo di pesce vivo quale esca.

I predetti quantitativi pro-capite potranno essere ulteriormente ridotti per motivi legati all'adempimento di eventuali norme dispositive delle autorità competenti per fini sanitari o idraulici.

Eventuali ulteriori limitazioni permanenti o temporanee inerenti la tipologia ed il quantitativo di esche e pasture ammesse potranno inoltre essere poste per motivi legati alla tutela della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici; in particolare, al fine della valutazione del possibile impatto dovuto all'utilizzo di esche e pasture devono essere previste idonee azioni di monitoraggio della qualità delle acque e dei popolamenti ittici, effettuate dagli Enti competenti in materia secondo le linee disposte dal Piano ittico provinciale.

L'onere economico per la copertura del costo di dette analisi deve essere coperto mediante la previsione di specifico fondo attivato dall'Associazione concessionaria dei campi di gara e integrato tramite quotaparte degli oneri di iscrizione alle competizioni.

10. Limitazioni particolari

Nel caso in cui campi di gara o tratti di essi ricadano in zone classificate come SIC/ZPS, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- misure valide per tutte le ZPS:
 - divieto di eliminazione o danneggiamento degli elementi naturali e seminaturali tradizionali degli agroecosistemi, con particolare riferimento a maceri, pozze siepi, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate e boschetti;
 - divieto di svolgimento di attività di circolazione motorizzata di veicoli a motore al di fuori delle strade;
 - divieto di distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri per uccelli;
 - divieto di introduzione di specie animali alloctone, anche in riferimento al pesce utilizzato per i ripopolamenti;

- misure valide per ZPS di acque lotiche:
 - durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (20 febbraio – 10 agosto) divieto di taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione spontanea; al di fuori del periodo riproduttivo sono altresì vietati gli interventi di taglio sfalcio e trinciatura della vegetazione spontanea effettuati contemporaneamente su entrambe le sponde dei corsi d'acqua e dei canali nell'arco dello stesso anno;
 - per quanto concerne i corpi arginali, costituiti dalle sommità arginali, dalle scarpate interne ed esterne e dalle banche, durante il periodo riproduttivo è possibile intervenire sulle sommità arginali, sulle scarpate interne ed esterne e sulle banche, purché vi sia la presenza di sola vegetazione erbacea; qualora invece vi sia presenza di vegetazione arbustiva, arborea o canneto è possibile intervenire solo sulle sommità arginali; al di fuori del periodo riproduttivo non vi sono invece limitazioni, in quanto è possibile intervenire sulle sommità arginali, nelle scarpate interne ed esterne e nelle banche su entrambe le sponde nell'arco dello stesso anno;
 - durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (20 febbraio – 10 agosto) i campi di gara sono soggetti ad una rotazione nell'utilizzo, in modo tale che la vegetazione spontanea presente sia tagliata solo ad anni alterni e solo per lo spazio sufficiente al pescatore per raggiungere la sponda, è infatti vietato il taglio, lo sfalcio, la trinciatura della vegetazione nell'arco dello stesso anno su entrambe le sponde dei corsi d'acqua e dei canali;

La Provincia sottoporrà a valutazione di incidenza il calendario agonistico di cui all'art. 12 per motivi legati alla conservazione di zone SIC/ZPS in cui siano presenti campi di gara permanenti e/o temporanei; le prescrizioni eventualmente indicate verranno comunicate congiuntamente all'atto di approvazione del calendario stesso.

Al di fuori di zone classificate come SIC/ZPS deve essere posta particolare cura nella conservazione degli elementi di particolare interesse naturalistico o paesaggistico segnalati dalla Provincia o dai Comuni territorialmente competenti.

La viabilità, accesso e sosta lungo i campi di gara temporanei e permanenti sono disciplinate dai regolamenti in materia posti in essere dai comuni territorialmente competenti.

I comuni od altre autorità competenti possono stabilire espressamente il divieto di circolazione con mezzi motorizzati ove lo ritengano necessario per ragioni di ordine pubblico, polizia locale, rurale, tutela della stabilità del suolo, sicurezza idraulica, fermo restando ogni altro divieto disposto a norma della legislazione vigente dalle autorità competenti.

11. Oneri per l'iscrizione

I limiti delle quote di partecipazione sono quelli definiti, a livello nazionale, dalla FIPSAS.

In aggiunta alla quota di partecipazione prevista per ciascuna manifestazione dovrà essere previsto un contributo i cui proventi, riscossi e gestiti dall'Associazione concessionaria secondo le modalità previste nella convenzione di affidamento di cui all'art.2, dovranno essere specificamente ed interamente impiegati per la realizzazione di azioni di tutela del patrimonio ittico e degli habitat fluviali e per la gestione e miglioramento della fruibilità dei campi di gara, nonché per la copertura delle spese relative alle analisi della qualità delle acque previste dall'Art. 9 del presente Regolamento qualora si rendessero necessarie.

12. Programma annuale gare

Le associazioni che gestiscono i campi di gara presentano alla Provincia, per l'approvazione, il programma delle gare per l'anno in corso entro e non oltre:

- il 31 Dicembre dell'anno precedente per il calendario gare inerente la specialità "bilancella";
- il 20 Febbraio per il calendario gare inerente la specialità "pesca al colpo";
- il 15 marzo per il calendario gare inerente la specialità "trota torrente";

La presentazione per ciascuna specialità deve comunque avvenire con almeno 30 giorni di anticipo sulla prima gara programmata.

Il programma annuale gare comprende:

- il calendario delle gare, articolato per campi di gara e settori degli stessi, comprensivo del numero di partecipanti ad ogni competizione e dell'indicazione della società organizzatrice di ciascun evento;
- i regolamenti delle competizioni che si svolgono con modalità diverse dai regolamenti nazionali ed internazionali approvati dal CONI;
- il programma dei ripopolamenti (relativo alle sole immissioni non incluse nel programma annuale di ripopolamento approvato dalla Provincia); questo dovrà essere articolato per punti d'immissione, relativi quantitativi di pesce da immettere, fornitori e, nel caso dei Salmonidi, specifica dell'accreditamento degli stessi ai sensi del D.lgs. 148/08;
- dichiarazione attestante, sotto la responsabilità dell'associazione organizzatrice, che tutti i partecipanti alle competizioni siano soci della stessa.

La Provincia e la Società concessionaria potranno concordare l'invio del calendario delle gare in un opportuno formato digitale.

La Provincia approva entro 30 giorni il programma annuale delle gare previa valutazione della sua congruità rispetto alla normativa regionale e provinciale, agli indirizzi del Piano Ittico Regionale, del Piano Ittico Provinciale e alle prescrizioni stabilite nel presente provvedimento.

Eventuali variazioni e/o integrazioni al programma annuale devono essere inviate alla Provincia con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo rispetto alle date delle competizioni cui si riferiscono. Nel caso la Provincia non comunichi diniego entro i successivi dieci giorni le variazioni si intendono approvate.

L' U.O. Programmazione Faunistica inoltra per conoscenza il calendario gare annuale autorizzato e le eventuali variazioni ai Comuni territorialmente competenti ed al Corpo di Polizia Provinciale.

L'associazione concessionaria avrà cura di trasmettere alla Provincia copia delle autorizzazioni rilasciate alle società.

13. Pulizia dei campi gara e cura dell'ambiente

Al termine delle manifestazioni il campo gara deve essere lasciato pulito, è fatto divieto di abbandono di rifiuti di qualsivoglia genere ivi compresi i residui di pasture ed esche, i quali devono considerarsi come rifiuti e non possono pertanto essere abbandonati sul terreno e/o sversati nelle acque.

Le Società concessionarie sono tenute a far rispettare il presente divieto e sono responsabili della pulizia dei campi gara e del mantenimento delle condizioni dell'ambiente

circostante.

Ai sensi della D.G.R. 1773 del 10/5/1994 c. 1 lett. g, devono a tal fine essere utilizzati contenitori idonei alla raccolta differenziata dei rifiuti.

14. Vigilanza

Ai sensi della D.G.R. 1773 del 10/5/1994 c. 1 lett. g, *“le Associazioni piscatorie devono individuare e rendere pubbliche le modalità d’uso e la delimitazione di ogni campo di gara, nonché assumersi l’onere dei compiti di vigilanza che si rendono necessari”*.

Le Associazioni piscatorie, nell’assolvimento dei compiti anzidetti, dovranno avvalersi del personale autorizzato per legge a tali compiti, fatte salve le competenze degli Organi preposti alla vigilanza del territorio.

15. Sanzioni

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dall’ art. 25 della L.R. 11/2012 nonché tutte le altre previste dalle normative vigenti.

L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento non consentirà alla Società organizzatrice di ottenere l’autorizzazione ad organizzare gare per un periodo da due mesi a due anni.